



PROTOCOLLO DI AZIONE E VIGILANZA COLLABORATIVA

SUGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA PREORDINATO A FRONTEGGIARE IL FENOMENO DEL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI

PREMESSO CHE

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con Delibera n. 269 del 20.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

- d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
- e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara; l'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;

CONSIDERATO CHE

- il decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, convertito in legge n.112/2024, successivamente modificato dal d.l. n.178/2024 ha istituito un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con il compito di predisporre un Programma dettagliato di interventi preordinato a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri;
- in particolare, l'articolo 4-bis del suddetto decreto-legge n. 92/2024 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, prevede:
 - i) al comma 1, dispone che, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;
 - ii) al comma 2, prevede che il suddetto Commissario straordinario, nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, fatta eccezione per quelle iscritte nello stato previsionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine, il Commissario straordinario è tenuto a redigere un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (di seguito, "**Programma**"), e indicando le risorse occorrenti. Il Programma, che deve riportare l'elenco degli interventi programmati e in corso, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del successivo comma 11 del medesimo articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024, il Programma individua altresì le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale assegnata al Commissario straordinario;
 - iii) al comma 3, prevede che il Commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del Programma, mediante, tra l'altro:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
 - b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo

136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
- d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi;
- iv) al comma 4 dispone che il Commissario straordinario *“(…) assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.”*
- v) al successivo comma 5 dispone altresì che *“per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009” (di seguito, complessivamente, “**Poteri Derogatori**”);*
- vi) al comma 6, prevede che il Commissario straordinario rimane in carica sino al 31 dicembre 2026;
- vii) al comma 8, prevede che sono escluse dalle competenze del Commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024;
- viii) al comma 11, autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza” (di seguito, “PNC”) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo

possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali;

- ix) infine, al comma 12 prevede che, per gli interventi finanziati con le risorse del PNC, restino fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale per la gestione delle risorse medesime (riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59/2021;
 - x) il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024 per effetto del quale il Dott. Marco Doglio opera quale Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria ai sensi dell'anzidetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024, convertito in legge n.112/2024;
- in data 13 marzo 2025, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) apposito Disciplinare Operativo nell'ambito del quarto Atto Integrativo alla Convenzione "Azioni di Sistema" del 3 agosto 2012. Tale disciplinare è finalizzato a regolamentare le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi del dell'articolo 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che Invitalia ha assunto per l'indizione, la gestione, l'aggiudicazione e per taluni interventi, anche all'esecuzione dell'appalto, sempre per conto del Commissario, svolgendo funzioni delegate di stazione appaltante, delle procedure d'appalto strumentali all'ampliamento delle strutture penitenziarie strumentali all'attuazione del Programma commissariale;
 - in data 31 marzo 2025, il Commissario ha formulato una richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa, successivamente integrata con nota del 9/04/2025;
 - l'Autorità, sussistendo certamente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa, approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 30 aprile 2025,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito anche "Autorità"), nella persona del Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

il COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA (di seguito, "Commissario"), Dott. Marco Doglio

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (di seguito, "Invitalia"), nella persona dell'Amministratore delegato, Dott. Bernardo Mattarella,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Protocollo, l'Autorità, il Commissario e Invitalia definiscono le modalità mediante le quali è possibile ricorrere alla vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 36/2023.
2. Il presente Protocollo disciplina quindi lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
3. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'ambito di intervento sul quale espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.
4. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

L'Autorità si rende disponibile a svolgere l'attività di vigilanza collaborativa per le seguenti n. 4 procedure di gara tra quelle che il Commissario intende bandire:

- n. 1 procedura di affidamento avente ad oggetto la manutenzione straordinaria degli edifici penitenziari al fine di fornire una risposta immediata al problema del sovraffollamento mediante l'attivazione di strumenti contrattuali che rendano possibile un rapido avvio e completamento di attività manutentive;
- n. 1 procedura di affidamento finalizzata a massimizzare il risultato ottenibile in termini di nuovi posti detentivi, rispetto alla realizzazione di strutture *ex novo*, mediante interventi di ampliamento che, intervenendo su sedimi di strutture già esistenti, potranno assicurare nuovi posti detentivi attraverso l'utilizzo di moduli prefabbricati;
- n. 2 procedure di affidamento di lavori per la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi.

Articolo 4

(Documenti oggetto di verifica preventiva nell'ambito della vigilanza collaborativa)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa:
 - decisione di contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;

- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
- 2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
- 3. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Attività di Invitalia S.p.A.)

1. Sarà onere di Invitalia S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento di seguito indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno pertanto indirizzate alla centrale di committenza e, per conoscenza, al Commissario Straordinario.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. Invitalia S.p.A. trasmette gli atti di cui al precedente articolo 4 all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
 - b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla centrale di committenza;
2. In tale ultima ipotesi, Invitalia S.p.A.:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Commissario e Invitalia si impegnano a far inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

"1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, questa amministrazione si impegna a:

- a) *escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non*

ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;

- b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;*
- c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*

2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".

2. Il Commissario si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.
3. In ogni caso, il Commissario si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. L'Autorità si impegna a fornire, ove richiesto dal Commissario, supporto tecnico, giuridico e metodologico in materia di appalti pubblici, anche ai fini dell'elaborazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5, del Decreto-Legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, elaborate dalla struttura commissariale.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella della durata in carica del Commissario e relative proroghe, eventualmente disposte nei termini di legge.

Articolo 9

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario – tramite Invitalia - che si impegna a far concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 10

(Prerogative e responsabilità delle Parti)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa

esclusiva delle Parti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Articolo 11
(Efficacia e firma)

1. Il presente Protocollo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del Protocollo medesimo.
2. Il presente Protocollo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.
3. Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla data della firma il Protocollo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Commissario Straordinario **per l'edilizia**
penitenziaria

Il Commissario
Dott. Marco Doglio

Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.

Amministratore Delegato
Dott. Bernardo Mattarella

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

(Firmato digitalmente il 24 giugno 2025)